

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE MULTIASSIALI POST COVID – 19.

TRA

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – Direzione regionale Veneto (di seguito denominato "Inail") con sede e domicilio fiscale in via Santa Croce 712, 30135 Venezia, C.F. 01165400589, P.IVA 00968951004, rappresentata dal dr.ssa Enza Scarpa, nella qualità di Direttore regionale

E

La struttura Stabilimento Termale Ermitage Hotel s.p.a. (di seguito Ermitage) rappresentata dal Legale rappresentante Marco Maggia, domiciliato per la carica presso il medesimo indirizzo Via Monteortone 50, 35037 Teolo (PD). P.Iva 00339730285

Premesso che

l'Inail, in qualità di ente pubblico non economico, deputato alla gestione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che costituisce una forma di sicurezza sociale obbligatoria tradizionalmente riconosciuta da tutti gli Stati membri ai cittadini dell'Unione europea, è tenuto, ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, a garantire tra le prestazioni istituzionali l'erogazione di tutte le cure necessarie per il recupero della capacità lavorativa e (dopo l'entrata in vigore dell'art.13 del d.lgs. n.38/2000) dell'integrità psicofisica a favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici;

a tal fine l'Inail, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera d) bis del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., può erogare, per mezzo di proprie strutture, prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera;

l'Inail, inoltre, ai sensi dell'art.11, comma 5 bis, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le Regioni interessate;

l'Inail, per effetto delle sopracitate disposizioni, ha competenza diretta, in quanto attribuita da fonti di rango primario, in materia di erogazione di prestazioni sanitarie a favore dei propri assistiti e tale competenza è concorrente con quella del Servizio sanitario ed è esercitata in una logica di integrazione ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni;

in questa logica di integrazione l'Inail provvede per mezzo di servizi pubblici e privati, con i quali stipula convenzioni ai sensi del sopracitato art.11, comma 5 bis, del d.lgs. n. 81/2008, all'erogazione a favore dei propri assistiti di prestazioni integrative di quelle garantite dal Servizio sanitario e, in funzione sinergica e sussidiaria, anche all'erogazione di prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza nei casi in cui le stesse non siano ottenibili dal Servizio sanitario tempestivamente in quanto, per la loro erogazione è richiesto un periodo di attesa incompatibile con l'esigenza di assicurare con immediatezza la prestazione stessa, con il conseguente aggravamento dello stato di salute dell'infortunato, privato delle cure necessarie;

le evidenze scientifiche su tale malattia dimostrano come possano residuare ripercussioni e sintomi di diversa natura, tra i quali quelli cardio-polmonari, neuromotori e psicologici, dovuti all'azione specifica del virus, alla prolungata ospedalizzazione e/o alle terapie praticate che richiedono, proprio per la complessità e l'interferenza reciproca, di un approccio clinico e riabilitativo multi-assiale;

la riabilitazione, pertanto, riveste un ruolo predominante nella gestione della morbilità post critica di tale malattia acuta, al fine di ridurre le sequele di disabilità fisica, funzionale e psichica;

in relazione al quadro clinico presentato e ai successivi esiti, è possibile effettuare una diversificazione dei pazienti, indirizzandoli a trattamenti riabilitativi con diverso grado di intensità e diverso regime prestazionale;

nell'attuale situazione pandemica causata dal diffuso contagio da Sars-Cov2, l'Inail ha inteso individuare strutture sanitarie con le quali stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni di riabilitazione multi-assiale post Covid-19;

la Direzione regionale Veneto ha pubblicato un Avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse alla sottoscrizione di convenzioni da parte di strutture sanitarie;

In esito all'Avviso pubblico è stata individuata, sulla base dei requisiti previsti, la struttura sanitaria in grado di garantire l'erogazione di prestazioni riabilitative multi assiali con la tempestività ritenuta necessaria dall'Inail;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

Art. 2

Oggetto

La convenzione ha per oggetto l'erogazione in favore degli infortunati e tecnopatici, affetti da complicanze da infezione da Sars _Cov_2, delle prestazioni riabilitative multi assiali tra quelle elencate nel successivo articolo 3.

L'Inail, ove risulti necessario, può indirizzare i propri assistiti, nel rispetto della libertà di scelta terapeutica da parte degli stessi, presso la Struttura Ermitage, per l'erogazione delle suddette prestazioni riabilitative con diverso grado di intensità e diverso regime prestazionale: ricovero, day hospital e ambulatoriale.

Art. 3

Prestazioni riabilitative multi assiali

La Struttura Ermitage si impegna, fatte salve le esigenze di emergenza e urgenza, che devono essere considerate a carattere prioritario, ad assicurare una presa in carico globale dell'assistito garantendo l'erogazione delle prestazioni necessari tra quelle sotto elencate:

- riabilitazione respiratoria basata sull'esercizio terapeutico finalizzato al training della muscolatura respiratoria e accessoria, su tecniche di clearance bronchiale e

igiene delle vie aeree e sulla gestione dell'ossigenoterapia

- riabilitazione cardiologica basata sull'esercizio di tipo aerobico, mediante utilizzo di ergometri a frequenza e intensità diverse
- riabilitazione motoria basata su esercizi di miglioramento della forza muscolare e miglioramento dell'endurance e della performance motoria globale e sul graduale recupero/adattamento delle attività di vita quotidiana, anche mediante idrochinesiterapia assistita
- riabilitazione oculomotoria, mediante optical-movement therapy, eye movement therapy e vision restoration therapy
- riabilitazione neuropsicologica con tecniche cognitivo- comportali tese al miglioramento delle funzioni superiori
- valutazione, supporto e integrazione nutrizionale
- consulenze specialistiche rese dalle figure professionali previste nel successivo art.4, di cui alle lettere da g) a o) possono essere garantite anche in convenzione così come quelle in ambito internistico, geriatrico, gastroenterologico, endocrinologico, immunologico, reumatologico.

Art.4

Requisiti professionali, tecnici, organizzativi e strutturali

La Struttura Ermitage garantisce la sussistenza dei seguenti requisiti professionali, tecnici, organizzativi e strutturali:

- a) medico specialista in medicina fisica e riabilitativa, per l'inquadramento diagnosticoterapeutico e compilazione del progetto riabilitativo individuale (PRI), finalizzato al recupero funzionale del paziente infortunato
- b) medico specialista in pneumologia o discipline equipollenti di supporto e affiancamento allo specialista fisiatra, per le attività di riabilitazione respiratoria
- c) medico specialista in cardiologia o discipline equipollenti di supporto e affiancamento allo specialista fisiatra, per le attività di riabilitazione cardiologica
- d) medico specialista in neurologia o discipline equipollenti, per le attività di riabilitazione neurologica
- e) infermiere
- f) fisioterapista
- g) medico specialista in oculistica o discipline equipollenti, per le attività di riabilitazione oculistica
- h) medico specialista in psichiatria o discipline equipollenti, per le attività di riabilitazione psichiatrica
- i) psicologo
- l) nutrizionista
- m) ortottista
- n) terapeuta occupazionale
- o) logopedista
- p) palestra attrezzata per la riabilitazione funzionale e chinesiterapia cardio-respiratoria
- q) locali predisposti all'utilizzo dei mezzi fisici come, ad esempio, laserterapia/magneto-terapia, masso-terapia e/o drenaggio posturale.

Art. 5

Modalità di erogazione delle prestazioni

La Struttura Ermitage si obbliga a erogare le prestazioni riabilitative nei confronti degli infortunati affetti dagli esiti invalidanti da infezione Covid 19, con la tempestività ritenuta necessaria sulla base della valutazione del dirigente medico della sede Inail competente. L'impegno di cui sopra è assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo per il quale l'assistito Inail è indirizzato alla Struttura.

In particolare le prestazioni riabilitative multi-assiali post-Covid-19 sono erogate nel rispetto dell'iter procedimentale di seguito descritto:

- a) l'infortunato presenta al medico della sede Inail di competenza la richiesta di trattamento riabilitativo formulata dal medico di medicina generale o dal reparto di ricovero ospedaliero, allegando la documentazione clinico-strumentale relativa alla malattia da Sars-CoV-2. Il medico Inail, laddove ne ravvisi la necessità, potrà comunque avviare il percorso riabilitativo;
- b) il medico Inail, ove ritenuto indicato, invia l'assistito a visita fisiatrica presso la struttura Ermitage per la stesura del progetto riabilitativo individuale (PRI);
- c) il medico fisiatra, effettuata la visita di propria competenza o valutati gli atti, per quanto riguarda gli infortunati provenienti da reparti per acuti, redige una relazione medica, tenendo conto della multi-assialità dei postumi da malattia da Sars-CoV-2, nella quale deve riportare la valutazione funzionale globale, l'indicazione al setting riabilitativo più specifico e la durata del trattamento, conclusivamente predisponendo il progetto riabilitativo individuale Covid-19. A tal fine, il fisiatra può chiedere ulteriore documentazione integrativa all'Inail o alla struttura di ricovero, per il tramite del medico Inail.

Nel trasmettere il PRI la struttura convenzionata deve indicare il tempo di attesa per l'avvio dell'erogazione delle prestazioni ivi previste. Se la struttura opera in regime di accreditamento con il Servizio sanitario devono essere indicati anche i tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza, nel rispetto dell'ordine cronologico di prenotazione;

d) Il medico Inail valuta ed eventualmente approva il PRI, prescrive il regime riabilitativo più idoneo (ricovero, day hospital e ambulatoriale), specificando le prestazioni non differibili tra quelle indicate come ricadenti nei LEA dalla Struttura Ermitage, nonché il relativo preventivo di spesa del cui costo l'Inail si farà carico affinché siano erogate con la necessaria tempestività. L'erogazione delle prestazioni di cui al progetto riabilitativo individuale, approvato dal medico Inail, sarà autorizzata dal funzionario amministrativo di sede e l'autorizzazione sarà trasmessa alla struttura Ermitage;

e) La struttura riabilitativa invia alla sede Inail competente una valutazione fisiatrica nella fase intermedia del percorso riabilitativo, che può essere supportata da videat specialistici, in relazione alla complessità multiorgano derivante dalla malattia Covid-19. A detta valutazione può essere allegata l'eventuale proposta di rimodulazione del PRI, che sarà soggetta ad approvazione del medico Inail e autorizzazione da parte della funzione amministrativa Inail;

f) La struttura Ermitage dovrà rilasciare, all'esito del percorso riabilitativo effettuato, una dettagliata relazione di dimissione clinico-funzionale.

Art. 6

Corrispettivi delle prestazioni

La Struttura Ermitage si impegna a non richiedere alcun pagamento agli assistiti inviati dall'Inail.

L'Inail, verificata la regolarità dell'erogazione delle prestazioni, corrisponderà alla Struttura Ermitage le seguenti tariffe uniche omnicomprendenti:

- 250 euro per ogni giorno di ricovero ordinario e 200 euro per ogni giornata di day hospital fino a 40 giorni;
- 150 euro per ogni giorno di ricovero ordinario e 120 euro per ogni giornata di day hospital oltre 40 giorni.

Le predette tariffe uniche giornaliere sono incrementate del 30% nel caso in cui le prestazioni riabilitative vengano erogate attraverso l'utilizzo di specifici dispositivi ad alta tecnologia.

Per le prestazioni ambulatoriali sarà corrisposto quanto previsto dal tariffario del Servizio sanitario regionale per ciascuna di esse, escluse quelle rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) che siano state rese nei tempi e con le modalità ordinarie di erogazione dei predetti LEA.

Le tariffe stabilite dal Servizio sanitario regionale sono incrementate del 30% qualora dette prestazioni siano rese con le stesse modalità specificate al comma 3 del presente articolo.

Sono altresì erogate tra le prestazioni specialistiche ambulatoriali, nell'ambito della riabilitazione muscoloscheletrica, i livelli integrativi di assistenza (LIA) specificatamente individuati nel nomenclatore tariffario allegato alla presente convenzione.

Art. 7

Modalità di fatturazione e pagamento

L'Inail si impegna, a seguito di rendicontazione delle prestazioni erogate, a provvedere al pagamento delle prestazioni stesse entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture elettroniche emesse dalla struttura Ermitage, utilizzando il Sistema di interscambio.

Art. 8

Accesso alle informazioni

La struttura Ermitage, acquisito il consenso dell'assistito, si impegna a mettere a disposizione dell'Inail la cartella clinica e tutta la documentazione sanitaria relativa allo stato di salute del proprio assistito, utile anche ai fini istituzionali.

Art.9

Responsabilità

La struttura Ermitage si obbliga a sollevare l'Inail da ogni e qualsiasi responsabilità, azione e molestia agli effetti di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamento per qualsiasi fatto, azione od omissione dei propri dipendenti operanti ai fini dell'attuazione della presente Convenzione.

Art. 10

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata di 18 mesi dalla data della stipula.

Alla scadenza o in caso di esercizio del diritto di recesso di cui all'art.12 dovrà comunque essere fatta salva l'esigenza di portare termine le cure degli assistiti già presi in carico dalla struttura Ermitage.

La convenzione stessa è rinnovabile, per ulteriori 18 mesi, previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Art. 11

Trattamento dei dati

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri

fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della stessa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101.

Art. 12

Recesso unilaterale

Alle parti è data facoltà di recedere in ogni momento dalla convenzione con un preavviso di almeno 90 giorni con comunicazione scritta e motivata da inviare tramite PEC, fermo restando quanto previsto all'art 10.

Art. 13

Controversie

Il foro competente in ordine a qualsiasi controversia possa nascere in fase di applicazione della presente convenzione è quello di Venezia.

Art. 14

Registrazione

Il presente atto consta di n.7 pagine. È soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che ne farà richiesta.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Inail
Il direttore regionale
Dott.ssa Enza Scarpa

.....

Per la Struttura
Il Rappresentante legale
Dott. Marco Maggia

.....

Elenco *	
PRESTAZIONI L I A – TEMPI DI ESECUZIONE	TARIFFA IN EURO
VISITA FISIATRICA	40
IDROMASSOTERAPIA 20 minuti	10
IPERtermia 15 minuti	15
GINNASTICA VASCOLARE IN ACQUA	10
IONOFRESI 30 minuti	10
TRAZIONE VERTEBRALE MECCANICA 20 minuti	15
DIATERMIA AD ONDE CORTE O MICROONDE (RADARTEAPIA) 15 minuti	10
MASSOTERAPIA DISTRETTUALE REFLESSOGENA 15 minuti	15
ESERCIZIO ASSISTITO IN ACQUA (individuale) 30 minuti	20
PRESSOTERAPIA 30 minuti	20
LASERTERAPIA ANTALGICA 10 minuti	18
ELETTROTERTAPIA ANTALGICA (TENS) 20 minuti	10
ULTRASUONOTERTAPIA 10 minuti	10
TECARTERTAPIA MANUALE – AUTOMATICA (capacitiva e resistiva) 30 minuti	30
MAGNETOTERTAPIA 30 minuti	10
LINFODRENAGGIO MANUALE 40 minuti	30
INFRAROSSI 15 minuti	10
LASERTERTAPIA AD ALTA POTENZA (H.I.L.T.) 15 minuti	18
ONDE D'URTO RADIALI	40
ONDE D'URTO FOCALIZZATE (eseguite dal medico)	70
BENDAGGIO FUNZIONALE (compreso materiale)	20
TAPING NEUROMUSCOLARE (compreso materiale)	15